

Delibera n° 851

Estratto del processo verbale della seduta del
1 giugno 2023

oggetto:

LR 8/2003, ART 18 BIS. BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2003, N. 8 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT). BANDO 2023. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi) che ha istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed in particolare l'articolo 30, comma 1 che stabilisce che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi devono essere predeterminati con regolamento o bando, laddove non siano già previsti dalla legge;

Visto, altresì, l'articolo 30, comma 1 bis, della citata legge regionale 7/2000 che afferma che qualora sia prevista l'emanazione di un bando per la presentazione delle domande di incentivo, lo stesso definisce, in particolare, i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, i termini di durata dei vincoli di destinazione, ove previsti, e, ove possibile, le risorse disponibili;

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) ed in particolare l'articolo 18 bis, comma 1, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità, svolta dalle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche ed alle Discipline sportive paralimpiche, iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal C.O.N.I. e/o al C.I.P.;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025);

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2054 di data 29 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli anni 2023 – 2025, ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2055 di data 29 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2023, ai sensi della legge regionale 26/2015, articolo 5 e dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118/2011;

Ritenuto opportuno proseguire l'azione di supporto per le attività sportive rivolte alle persone con disabilità, già avviata dal 2018;

Visto l'allegato schema di bando, predisposto a tale scopo per l'anno 2023, in applicazione della succitata normativa, dalla Direzione centrale cultura e sport– Servizio sport, e ritenuto di approvarlo;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 12 del sopra citato decreto legislativo 39/2021, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e dal CIP;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legislativo 39/2021, le disposizioni del decreto stesso si applicano a decorrere dal 31 agosto 2022;

Ritenuto, pertanto, ai fini istruttori in merito ai requisiti di accesso dei contributi in parola di verificare l'iscrizione delle associazioni e società sportive al Registro di cui al decreto legislativo 39/2021;

Atteso che per l'anno 2023 il Bando prevede, all'articolo 7, la concessione di una quota fissa, pari ad euro 5.000,00, a tutti i soggetti risultati ammissibili e di un'eventuale quota rimanente ai soggetti che ottengono una valutazione pari o superiore a 5 punti, nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo;

Dato atto che le risorse finanziarie destinate al finanziamento del contributo di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 8/2003, per l'esercizio 2023, ammontano ad euro 250.000,00;

Atteso che il procedimento contributivo richiede specifiche competenze tecniche per le quali il Servizio competente in materia di sport può avvalersi del supporto specialistico del Comitato regionale FVG del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), del Comitato regionale FVG del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Dato atto che le disposizioni dell'articolo 18bis della legge regionale 8/2003 non stabiliscono il termine per la conclusione del procedimento relativo alla concessione dei contributi da esse previsti;

Visto l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/2000 nel quale si dispone che il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale;

Rilevato che, ai sensi del medesimo articolo 5 commi 2 e 4 della legge regionale 7/2000, il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni ad eccezione dei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, il termine può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni e che, qualora il termine non sia determinato, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni;

Richiamati altresì i seguenti articoli della legge regionale 7/2000:

- articolo 6 che determina la decorrenza e la scadenza del termine;
- articolo 14, ai sensi del quale nella comunicazione di avvio del procedimento deve essere indicato il termine di conclusione dello stesso;

Ritenuto per quanto sopra esposto di approvare lo schema del Bando nel testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Su proposta dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport,

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. Per quanto espresso nelle premesse è approvato, ai sensi dell'articolo 18 bis, della legge regionale 8/2003, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il <<Bando per la concessione dei contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Anno 2023>>.

2. Di dare atto che all'approvazione della graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento provvederà con proprio atto il Direttore centrale della Direzione centrale cultura e sport.

La presente deliberazione, comprensiva del Bando, viene pubblicata nel sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE